



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Composta da:

Dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere
Dottor Bruno Conca	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta nel **R.G.C al n. [REDACTED]/2024** promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED];

PARTE APPELLANTE

Contro

CP_1, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte appellante

Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:

- accertare e dichiarare, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. secondo comma;
- per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto quantificati nella misura di euro 11.231,35;
- condannare pertanto la convenuta società *CP_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata di euro 17.237,11;

e)condannare la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.

Parte appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
in via principale

- 1.** rigettare l'appello proposto dal sig. *Parte_1* in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc per i motivi esposti in atti;
- 2.** rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni argomentate nel presente atto:
in ogni caso
- 3.** condannare parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.A.,I.V.A come per legge; o, in via subordinata, atteso il mutamento giurisprudenziale rispetto all'esclusione dalla restituzione dei costi cd up-front, compensare quanto meno tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 secondo comma cpc.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La presente controversia è stata introdotta da parte appellante - attrice in primo grado - davanti al Tribunale di Cuneo relativamente al contratto di finanziamento n. 61325 con cessione del quinto dello stipendio, contratto originariamente stipulato, nel 2008, con [REDACTED] spa e poi oggetto di cessione a [REDACTED] e successivamente a *CP_1*. Il contratto [capitale lordo di euro 34.080,00, da rimborsare in 120 rate mensili da euro 284,00] veniva estinto anticipatamente nel 2018 in corrispondenza della rata n. 116 e *CP_1* restituiva all'attore la somma di euro 333,31 a titolo di rimborso commissioni bancarie e di gestione per la quota non goduta.

L'attore deduceva che: (i) al momento della stipula, esso attore aveva pattuito la corresponsione di una quota di interessi pari ad euro 5.963,32, corrispondente a un Tan contrattuale fissato nella misura del 3.95%; (ii) al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati in contratto per un totale di euro 11.564,66; (iii) pertanto il netto erogato era pari ad euro 16.552,02 (somma complessiva da restituire euro 34.080,00 - quota interessi 5.963,32 - costi del credito euro 11.564,66): (iv) il TAEG indicato in contratto era pari a 17.99%, mentre il tasso soglia rilevato da Banca d'Italia nel periodo di stipulazione del contratto era pari ad euro 15.39%; (v) calcolando il TEG ai fini della legge sull'usura, con inclusione di tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento, comprese le polizze assicurative ed escludendo l'imposta sostitutiva, il risultato vedeva un TEG pari al 17.968%, comunque superiore al tasso soglia per il periodo di riferimento era pari al 15.39%; (vi) il contratto era stato estinto anticipatamente alla 116^a rata, con il pagamento di euro 3.685,13.

Ciò premesso parte attrice chiedeva la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle previsioni contrattuali relative agli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento ex art. 1815 comma 2 c.c., e per l'effetto la condanna di parte convenuta, anche ex art. 2033 c.c., a rimborsare l'importo degli interessi corrisposti (euro 5.948,76) e i costi del credito corrisposti (euro 11.231,35, già al netto degli abbuoni operati in sede di costo estintivo pari ad euro 333,31), per un totale di euro 17.237,11.

CP_I (di seguito ^{Con} si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito e comunque rilevando che la domanda di ripetizione avrebbe dovuto essere limitata alle somme da essa effettivamente incassate.

Nel merito, ^{Co} rilevava che la polizza assicurativa nei contratti aventi ad oggetto la cessione del quinto dello stipendio era un costo obbligatorio ex lege e pertanto non poteva essere ricompreso nel costo del finanziamento, non costituendone una remunerazione e contestava il dedotto superamento del tasso soglia non provato dall'attore e di cui essa ^{Con} non aveva comunque alcuna responsabilità, nella sua qualità di mera cessionaria del credito..

1.1. Il primo giudice, con la sentenza n. 504/2024 qui appellata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ^{Co} e condannava l'attore a rifonderle le spese del giudizio, liquidate in euro 2.540,00, oltre accessori.

In sintesi, il primo giudice rilevava che il credito di cui trattavasi era stato oggetto di cessione in blocco, dapprima da [REDACTED] e da quest'ultima a CP_I, e che oggetto della cessione era solo il credito e non anche l'intero rapporto contrattuale: a ciò conseguiva che il debitore ceduto poteva opporre alla cessionaria, estranea al rapporto contrattuale, unicamente le eccezioni volte a paralizzare l'esercizio del credito mentre le questioni relative alla nullità di clausole contrattuali andavano proposte nei confronti del cedente.

2. Avverso la sentenza n. [REDACTED]/2024 del Tribunale di Cuneo ha proposto appello Parte_I chiedendo alla Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

^{Co} si è costituita eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cpc e chiedendo alla Corte di accertare la carenza di legittimazione passiva di essa banca e di estrometterla dal giudizio; nel merito, ha chiesto di respingere l'appello con vittoria di spese o, in subordine, di compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio ex art. 92 comma 2 cpc.

3. I motivi di appello.

3.1. Con il primo motivo, parte appellante contesta l'avvenuta declaratoria di carenza di legittimazione passiva della banca appellata in quanto nell'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella GU depositato da ^{Co} in primo grado emerge che non si è trattato di una mera

cessione di crediti, avendo ^{Co} acquistato i diritti pecuniari e/o i diritti e gli obblighi derivanti dai relativi contratti di finanziamento.

In particolare, evidenzia l'appellante, nella sezione 4 (Obbligazioni trasferite) si legge che "**██████████** ha trasferito all'Acquirente anche tutte le Obbligazioni Trasferite (come di seguito definite) nascenti o connesse ai rapporti giuridici inclusi nel Portafoglio come identificati nelle sezioni 1,2 e 3. Quale conseguenza di tale trasferimento, a partire dalla Data di Completamento (inclusa) l'Acquirente assumerà, adempirà e rispetterà tutte le obbligazioni trasferite con efficacia a decorrere dalle 23:59 della Data di Completamento e **██████████** non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo", e quindi anche quello de quo originario di **██████████** spa.

Ancora, rileva parte appellante alla successiva sezione 6, si afferma che "Obbligazioni trasferite indica tutte le obbligazioni di **██████████** trasferite e scaturenti da e/o afferenti il Portafoglio o relative ad azioni od omissioni di **██████████** in relazione al Portafoglio in ciascun caso di natura contrattuale o extracontrattuale e/o prima, dopo, o alla Data di Completamento (a condizione che non siano state adempiute alla Data di Completamento) incluse tutte le operazioni di **██████████** derivanti o da e/o aventi riguardo il Contenzioso", dove per Contenzioso si intende qualsiasi forma di protesta, procedimento giudiziario, lite, pubblica accusa, investigazione, mediazione o arbitrato in relazione a qualsiasi voce nel Portafoglio sia in relazione a una questione, fatto, evento, circostanza, azione o omissione che avviene o sorge prima, dopo o alla data di completamento.

In aggiunta a quanto sopra, parte appellante sottolinea che la circostanza affermata dal Tribunale - e cioè che nel caso di specie sia intervenuta una cessione del diritto di credito e non una cessione della posizione contrattuale - non vale comunque a rendere non opponibile al creditore cessionario il rapporto giuridico sottostante atteso il tenore letterale dell'art. 125 Tub nel testo in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto ("In caso di cessione di crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 del codice civile") e quello dell'art. 125 septies Tub in vigore al momento dell'estinzione ("In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile").

Da ultimo, parte appellante richiama l'art. 2033 c.c. e sottolinea che ^{Con} ha predisposto ed emesso il conteggio estintivo nonché la liberatoria relativa al contratto di finanziamento e ha provveduto all'incasso delle somme versate dal sig. Parte_I per estinguere il contratto di finanziamento.

Replica parte appellata ribadendo la correttezza della decisione del primo giudice in punto di carenza di legittimazione atteso che, come statuito da varia giurisprudenza di merito, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub, la cessionaria subentra unicamente nei diritti di credito derivanti dai contratti inclusi nella cessione ma non nei singoli rapporti contrattuali dai quali nascono tali crediti. Quanto al richiamo ex adverso operato all'art. 2033 c.c., la CP_I rileva

che la norma contempla quelle ipotesi in cui il debito non sussiste e il pagamento risulta privo di giustificazione, situazione non realizzatasi nel caso concreto in quanto "il sig. **Parte_I** ha restituito l'importo mutuato sulla base di un regolare contratto di finanziamento di cui al tempo **CP_1** risultava titolare del solo credito".

3.2. Parte appellante ribadisce poi quanto esposto in primo grado relativamente al merito del giudizio e, segnatamente, la necessità di calcolare la polizza assicurativa ai fini del rispetto del tasso soglia usura, sottolineando che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "nella determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura va ricompresa anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo atteso che è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attesa la sua natura remunerativa sia pure in via indiretta per il mutuante". Dal superamento del tasso soglia, ex art. 1815 c.c., deriva il diritto del consumatore non solo alla restituzione degli interessi ma anche alla restituzione di qualsiasi spesa-costo connesso all'erogazione del credito: "L'inciso <comunque convenuti a qualsiasi titolo> manifesta in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e quindi di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera omnicomprensiva, includendovi - anche ai fini civilistici- tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 cp, e cioè le commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Replica **Co** osservando che nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa (2008), le istruzioni della Banca d'Italia vigenti per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge usura (aggiornate nel 2009) non comprendevano i costi assicurativi: "Pertanto non si può non sostenere che la **CP_1** nel caso di specie, abbia agito correttamente in aderenza alle istruzioni della Banca d'Italia *ratione temporis* applicabili, facendo sottoscrivere al consumatore apposita polizza, debitamente prodotta, ed escludendo dunque dal calcolo del TEG le spese di assicurazione".

4. In via preliminare la Corte deve esaminare la richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata da parte appellata.

L'eccezione è infondata.

In linea generale, osserva la Corte che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10678 del 19 aprile 2024, ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è necessario l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello. Inoltre, con ordinanza n. 16763 del 17 giugno 2024, la Suprema Corte ha affermato che per le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti è necessaria l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, per le doglianze afferenti questioni di

diritto occorre specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile, mentre per gli *errores in procedendo* è richiesta la precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.

Ancora in linea generale, si richiama la sentenza n. 9065 del 5 aprile 2024 della Suprema Corte che ha precisato che è necessario che l'appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili e la decisione n. 14794 del 27 maggio 2024, sempre della Corte di legittimità, che ha affermato che è sufficiente che l'appellante esprima, anche in modo non formalmente impeccabile ma sostanzialmente adeguato, le ragioni dell'impugnazione, consentendo al giudice e alle controparti di individuare con precisione i punti della sentenza di primo grado oggetto di critica.

Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una puntuale contestazione della motivazione della sentenza impugnata, laddove rigetta la domanda attorea in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ^{Co}, contrastando puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale. Inoltre, poiché il primo giudice non è entrato nel merito, parte appellante ripropone le tesi e le domande già formulate in primo grado.

Si deve dunque escludere che l'atto di gravame non consenta di individuare con precisione le questioni sottoposte all'esame della Corte e le ragioni per cui si chiede la riforma della decisione impugnata, di talchè - avendo l'atto di appello assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di gravame e consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte (che ha infatti potuto replicare nel merito a tutte le censure formulate dall'appellante) - non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.

5. Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto.

6. Quanto alla carenza di legittimazione passiva di ^{Co} ritenuta dal primo giudice [in realtà carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, qualificazione rilevante anche ai fini dell'onere della prova] questa Corte richiama il proprio precedente App. Torino n. 353/25 (anche in quel caso la vicenda circolatoria del credito aveva visto il susseguirsi di cessioni) ai cui principi intende dare continuità: *"Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'art. 125-septies del Testo Unico Bancario, che stabilisce espressamente come in caso di cessione del credito o del contratto di credito il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. Tale norma, di carattere imperativo, è volta a garantire la continuità delle tutele del consumatore indipendentemente dalle vicende circolatorie del credito. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 9479 del 9 aprile 2024, la previsione dell'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori "va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione*

direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione". ". "La circostanza che ...[la cessionaria] abbia incassato le rate del finanziamento e abbia gestito direttamente i rapporti con la mutuataria, ... per il rimborso di oneri e premi assicurativi non maturati, conferma la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione di nullità per usurarietà. Tale conclusione è rafforzata dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che nel disciplinare la cessione di rapporti giuridici prevede la conservazione dei privilegi e delle garanzie a favore del cessionario, confermando la natura derivativa dell'acquisto e l'impossibilità di scindere artificialmente il credito dalle vicende genetiche del rapporto. Non può pertanto essere accolta la tesi dell'appellante [nel caso la cessionaria] secondo cui la cessione del solo credito precluderebbe la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio di tutela del consumatore che permea l'intera disciplina del credito al consumo e rischierebbe di vanificare l'effettività della protezione accordata dalla legge attraverso il mero espediente della cessione del credito. La legittimazione passiva ... [della cessionaria] deve quindi essere affermata sia in base al principio generale per cui il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, sia in forza della specifica disciplina di tutela del consumatore dettata dal Testo Unico Bancario, che non consente di eludere attraverso la cessione del credito i presidi posti a garanzia della regolarità del rapporto contrattuale".

Nel caso di specie, peraltro, proprio le clausole del contratto di cessione richiamate da parte appellante e riportate al precedente punto 3.1. portano a concludere che si è trattato di una vera e propria cessione del contratto.

Risulta infatti che ^{Co} "assumerà, adempirà e rispetterà tutte le obbligazioni trasferite", mentre "██████████ non avrà [più] alcuna responsabilità a tal riguardo", laddove per Obbligazioni Trasferite le parti hanno inteso "tutte le obbligazioni di ██████████ scaturenti da e/o afferenti il Portafoglio o relative ad azioni od omissioni di ██████████ in relazione al Portafoglio in ciascun caso di natura contrattuale o extracontrattuale e/o prima, dopo, o alla Data di Completamento (a condizione che non siano state adempiute alla Data di Completamento) incluse tutte le operazioni di ██████████ derivanti o da e/o aventi riguardo il Contenzioso".

Anche sotto questo profilo dunque, la tesi di ^{Co} - che non ha speso alcuna argomentazione per contrastare le emergenze letterali sopra riportate - la tesi di parte appellata è totalmente destituita di fondamento.

7. Stabilito dunque che ^{Co} è titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, occorre passare al merito della controversia, non esaminato dal primo giudice.

Pacifico che oggetto del presente contenzioso è il contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato dal signor ^{Parte_1} in data 5.6.2008 ed estinto anticipatamente, finanziamento nel quale è ricompreso il costo del premio di assicurazione obbligatoria sottoscritta dal mutuatario. In sostanza, ciò cui si duole parte appellante è la non ricomprensione delle spese di polizza assicurativa nel TEG, dunque e dunque l'usurarietà del tasso pattuito in contratto

nonché le conseguenze dell'estinzione anticipata e il principio di simmetria tra TEG E TEGM. Il tutto come riportato al precedente punto 1 e riprodotto nell'atto di citazione in appello.

Parte appellata si è difesa sotto vari profili giuridici, ma non ha minimamente contestato alcuno dei dati fattuali indicati dal *Parte_I*, salvo sostenere, ma del tutto genericamente e infondatamente, che la controparte nulla argomenterebbe in merito al metodo di calcolo del TAEG contrattuale.

8. Anche in questo caso, le tesi e le prospettazioni di *Co* sono del tutto corrispondenti a quelle svolte nel procedimento avanti a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 353/25, che pertanto si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. attuazione cpc: *"La Cassazione con sentenza n. 3545/2024 ha definitivamente chiarito che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". L'appellante sostiene che il costo delle polizze non dovrebbe essere incluso nel TEG in quanto: a) imposto dalla legge e non dalla banca; b) corrispettivo della prestazione assicurativa e non del finanziamento; c) erogato a un soggetto terzo. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Nel caso di specie, il collegamento è evidente in quanto: a) la stipula delle polizze è stata contestuale al finanziamento; b) i premi sono stati trattenuti dall'importo erogato; c) la durata delle coperture coincide con quella del prestito; d) le polizze sono state stipulate con compagnie convenzionate con la banca; e) la banca è beneficiaria delle prestazioni assicurative. Quanto al principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia, le Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio così come rilevato..".*

8.1. Ancora esattamente in termini e dunque si riporta di seguito, quanto stabilito da App. Torino n. 198/2025 con sentenza pubblicata il 4.3.2025:

"I costi assicurativi sostenuti da ... per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG. L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone i al comma 4 che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito". Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito. Ed infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento; è menzionata nel contratto ed è volta a garantire

alla beneficiaria il rimborso del credito qualora si verificano eventi che pregiudichino l'esistenza in vita del mutuatario, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice; ha quindi natura remunerativa per quest'ultima. Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <<ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'[art. 644 c.p.](#), comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario; Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.

La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento (i) evidenziando la centralità sistematica della norma dell'[art. 644 c.p.](#) in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti "tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito", con carattere "onnicomprensivo" nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito, (ii) osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe "il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse" (v. Cass. civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022), (iii) rilevando che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'[art. 54 del D.P.R. 180/1950](#) per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018) e (iv) sottolineando che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ. 17466/2020).

Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).

Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p. Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.

Si richiamano le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità: -occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal "costo complessivo del credito" regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 "descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo"; -la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 [L. 108/1996](#), che non introduce una deroga all'[art. 644 c.p.](#), in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio; "le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'[art. 644 c.p.](#), non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva ([Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020](#); Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)"; -la "centralità sistematica" dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia; -pertanto "Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione"; - occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, "senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva"; sicché "l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito".

La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez. 6-1 n. 3025 del 01/02/2022) è consolidata nell'affermare: (i) che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; sin dalla sentenza n. 8806 del 5.04.2017 (in senso conforme Cassazione n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); la Cassazione ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; (ii) che quindi non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi; in proposito, la Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli; (iii) che in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020); in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (vedi anche Cassazione sez. 6-1 n. 37058 del 26.11.2021: - che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere

il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; - che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; - che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi; che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inclusa - si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d'altra parte, erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato l'omogeneità dei termini di comparazione; - che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3.iii)"; che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto".

Sempre con la recente App. Torino n. 198/2025, questa Corte ha altresì ritenuto che *“Neppure si ritiene condivisibile l’argomento fondato sul differente aspetto della mancanza di omogeneità nella formazione dei panieri per la comparazione dei costi, dovendosi riconoscere (da ultimo Cass. sez. VI ord. 26.11.2021 n. 37058) che la questione, alla luce del fatto che non è pretesa o disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non può risolversi in una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell’usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.*

Analogamente, non sono fondate le prospettazioni afferenti gli interessi.

Ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell’art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.

Si richiama sul punto la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica...l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell’[art. 644 cod. pen.](#) - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d’Appello con la sentenza del 30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.

8.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, si deve concludere per la fondatezza della domanda di parte appellante, atteso che - includendo il costo della polizza assicurativa obbligatoria - viene ampiamente superato il tasso soglia (15,39% nel periodo di riferimento).

9. Atteso quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata l’usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di causa e la sua conseguente gratuità anche per quanto concerne le commissioni pagate, CP_I, in persona del legale rappresentante pro

tempore, deve essere condannata a pagare a *Parte_I* la somma di euro 17.237,11, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.

Si richiama in proposito Cass., n. 4562/2024 che ha definitivamente chiarito che la sopracitata norma si applica a tutte le obbligazioni, anche a quelle restitutorie: "*l'art. 1284 comma 4 c.c. trova applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie, sia di fonte contrattuale che legale, in quanto la ratio della norma è quella di assicurare al creditore, attraverso la previsione di un saggio di interesse più elevato, un ristoro effettivo del pregiudizio subito per il ritardato adempimento di una obbligazione di denaro accertata in sede giudiziale*". In senso analogo, Cass., 2024 n. 8796.

Nel caso di specie, trattandosi di una obbligazione restitutoria conseguente all'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sono quindi dovuti dalla domanda giudiziale che ha costituito in mora il debitore rendendo liquido ed esigibile il credito restitutorio.

10. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata, dovendosi escludere - anche in ragione della molteplice giurisprudenza di legittimità citata ai punti precedenti - che sussistano ragioni per la compensazione delle stesse.

Le spese vengono liquidate, come verrà indicato in dispositivo: quanto al primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale a favore della parte appellata e quanto al secondo grado con applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, valori medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi.

Il tutto, oltre iva e cpa come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15% e rimborso spese di CU dei due gradi e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Cinzia Nunziata.

Pqm

La Corte d'Appello di Torino, sezione 1[^] civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. ██████/2024, così provvede:

Accoglie l'appello avverso la sentenza n. ██████/2024 del Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:

Condanna *CP_I*, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a *Parte_I* la somma di euro 17.237,11, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;

Condanna CP_I, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_I - con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. ██████████ - le spese del giudizio, che liquida:

- **quanto al primo grado**, in euro 2.540,00, oltre iva e cpa come per legge, CU e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- **quanto al secondo grado**, in euro 3.966,00, oltre iva e cpa come per legge, CU e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso dalla sezione 1[^] della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 9.1.2026

La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti